MEF - RGS - Prot. 37148 del 21/04/2016 - U

CIRCOLARE N. 14

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I

Prot. Nr.

Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

E p c.:

Al Presidente della Sezione controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Annessione agli stati di previsione della spesa del Bilancio dello Stato

La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", all'articolo 21, comma 18, nel contesto della disciplina sul Bilancio di previsione dello Stato, stabilisce che "*agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*"[1].

Al riguardo occorre evidenziare che vi è un'ulteriore norma – l'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" – in base alla quale gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero vigilante, sono esclusi dal

[1] Antesignano di tale disposizione fu l'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dal medesimo tenore letterale.
Inoltre, va aggiunto che medesimo obbligo vige in particolare per le Autorità indipendenti, per le quali opera il dispositivo dell'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione. Ai fini dell'anzidetto adempimento, va preliminarmente chiarito che si intende come contribuzione ordinaria qualunque contributo, indipendentemente dalla sua denominazione, che una pubblica amministrazione abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio.

Va precisato, inoltre, che per alcuni enti può essere considerato contributo ordinario anche quello riconosciuto con decreti di riassegnazione.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni, avvalendosi anche della suindicata definizione di contribuzione ordinaria, si addiviene al quadro di riferimento entro il quale è individuato un apposito procedimento all'interno del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che comporta il necessario aggiornamento dell'elenco degli enti sottoposti al predetto adempimento, in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio, per ogni anno finanziario.

Nel contesto di tale attività, va sviluppato un processo informativo tra le Amministrazioni vigilanti (oltre che il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente alle valutazioni che seguono, con riferimento agli enti di propria pertinenza) e questo Dipartimento teso appunto ad attualizzare l'elenco degli enti sottoposti all'adempimento *de qua* rispetto al panorama degli enti in essere, in funzione del criterio della contribuzione ordinaria.

Il suddetto criterio va qualificato, collegandolo con la disposizione sanzionatoria di cui alla predetta legge n. 549/1995, in funzione della quale – in caso di mancata annessione del bilancio a quello dello Stato – dovrà essere applicata la cancellazione del contributo medesimo.

Sulla base di quanto fin qui rappresentato, si ravvisa l'esigenza che codeste Amministrazioni vigilanti (ed il Segretariato della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si attivino per l'avvio di una ricognizione sistematica degli enti o amministrazioni pubbliche dalle stesse vigilati, per la formazione di un elenco da inviare all'Ispettorato Generale di Finanza (IGF) di questo stesso Dipartimento entro il 30 aprile di ogni anno, riferito ai soggetti che nell'esercizio finanziario precedente hanno ricevuto un'erogazione di contributo ordinario.

In considerazione dei tempi attualmente utili al compimento dell'attività di ricognizione in argomento, a valere sul solo Bilancio di previsione 2017, detto termine è posticipato al 15 maggio 2016.

Sulla base del suddetto elenco aggiornato di enti destinatari di contribuzione ordinaria, all'Ispettorato generale del bilancio (IGB) dello scrivente Dipartimento dovrà essere invece inoltrata

copia dei conti consuntivi (o bilanci d'esercizio, a seconda della tipologia di sistema contabile adottato dall'amministrazione beneficiaria del contributo) approvati, relativi all'esercizio finanziario concluso, entro il termine del 15 luglio di ogni anno, per l'annessione al Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo.

Al fine di evitare il reiterarsi di inadempienze e ritardi, nonché l'irrogazione di sanzioni in termini di esclusione dal finanziamento riconosciuto agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le singole Amministrazioni vigilanti sono, pertanto, chiamate ad attivarsi secondo il seguente programma, teso all'implementazione di un compiuto e dinamico processo informativo sul sistema degli enti dalle stesse vigilati, per una puntuale definizione del perimetro soggettivo utile all'adempimento in argomento:

a) comunicazione – alla casella di posta elettronica certificata: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it - del nominativo, nonché dell'indirizzo di posta elettronica e dei riferimenti telefonici di un referente per l'attività di ricognizione in parola, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data della presente circolare;
b) individuazione dell'insieme degli enti che sono destinatari di contribuzione ordinaria secondo i suesposti criteri;
c) invio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -IGF entro il mese di aprile 2016 di una scheda contenente l'elenco degli enti che nell'esercizio 2015 hanno beneficiato di contributi ordinari ed i cui bilanci di esercizio/conti consuntivi 2015 dovranno essere annessi agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato 2017, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it .

Nella successiva fase applicativa, le Amministrazioni vigilanti:

a. da un lato, dovranno assicurare che i soggetti tenuti all'annessione ne consentano la fattibilità, necessariamente richiedendo ed accertandosi della trasmissione dei bilanci entro il 15 luglio 2016[2] al seguente indirizzo dedicato di posta elettronica, con destinatario il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGB: bilanciannessi@tesoro.it, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica ed i riferimenti telefonici di un referente per eventuali approfondimenti che si rendessero necessari in ordine ai bilanci trasmessi;
b. dall'altro, avranno l'obbligo di applicare l'esclusione dal finanziamento per l'anno

[2] In caso di inottemperanza, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è tenuto all'apposizione di una nota di segnalazione in corrispondenza dell'ente inadempiente nel Bilancio di previsione dello Stato cui è riferito l'annesso mancante.

cui si riferisce lo stato di previsione stesso per quei soggetti risultati inadempienti.

Successivamente, l'IGB provvederà all'elaborazione degli appositi elenchi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 18, della legge n. 196 del 2009.

Va chiarito che - nelle more della piena attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2014, in materia di dematerializzazione dei processi, ed in considerazione del fatto che il Parlamento attualmente riceve il disegno di legge di bilancio ed i relativi allegati dematerializzati nel formato PDF/A - appare preferibile che la trasmissione dei bilanci di cui al punto a) avvenga in tale formato e con invii massivi da parte delle Amministrazioni vigilanti, ma organizzati per piccoli gruppi di bilanci (limite massimo circa 50MB).

Si invitano le Amministrazioni vigilanti in indirizzo a voler porre in essere ogni forma di collaborazione utile nell'attuazione del descritto processo informativo, da avviare nel rispetto degli adempimenti sia informativi che amministrativi conseguenti all'applicazione della normativa richiamata e posti in capo sia alle medesime Amministrazioni, che agli enti da queste vigilati.

Il Ragioniere generale dello Stato